

11 giugno 2014 11:12

Eccessiva lunghezza procedimenti giudiziari. Nuova pronuncia della Corte di Strasburgo

di [Claudia Moretti](#)

Premessa

In Italia i giudizi, si sa, durano anni e anni. Lo Stato italiano si è visto condannare innumerevoli volte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (**Cedu**) per contrasto alla disposizione contenuta nella relativa Convenzione, all'**art. 6**, che, nel dispone l'obbligo per gli Stati ad un processo equo e che si svolga -e concluda- in tempi ragionevoli.

Per dissuadere i cittadini dal ricorrere in massa alla Corte di Strasburgo, e con il *placet* della stessa Corte che rischiava di affogare sotto la valanga di ricorsi italiani, nasceva la **Legge Pinto, l.89/2001**, con la quale si disponeva un "**rimedio interno**" alla violazione, quale passaggio necessario e preliminare all'eventuale ricorso in Europa. Nella sua prima applicazione, il rimedio italiano rappresentava una versione assai edulcorata e limitativa dei pronunciamenti ottenuti negli anni precedenti alla sua emanazione: una sorta di salva-Stato che consentiva di limitare i danni. I risarcimenti spesso venivano negati o erano irrisori, i denari corrisposti con estremo ritardo o solo per successiva attivazione della fase esecutiva.

Ciò ha, tuttavia, spinto numerosi danneggiati a ricorrere comunque in Europa, ritenendo **non effettivo** il rimedio interno e come tale insufficiente ad evitare la violazione della Convenzione.

Negli anni, dunque, si è stratificato un doppio canale giurisprudenziale in merito ai danni dovuti alla eccessiva durata dei processi: un primo contenzioso interno tutto italiano ed un secondo e successivo di fronte alla Cedu con ad oggetto il primo. La Corte di Strasburgo ha dovuto progressivamente, con i suoi pronunciamenti, far sì che le Corti d'Appello, chiamate a giudicare in base al procedimento Pinto, si allineassero a quanto disposto in Europa, in punto di ristoro, anche e non solo, nei confronti dello Stato italiano.

I punti fermi della Cedu sul risarcimento del danno da lungo processo

In data **3 giugno 2014**, la Corte di Strasburgo si è nuovamente pronunciata sulla questione (**Sent. Salvatore ed altri V. Italia**) , accogliendo il ricorso di sei cittadini che si erano visti negare l'equo indennizzo per l'eccessiva durata dei procedimenti, durati fino a 13 anni. Ha condannato l'Italia al pagamento dei danni morali e delle spese di giudizio. Nella sentenza si ripercorrono i passaggi già evidenziati in numerosi altri procedimenti contro il nostro Paese, e si riaffermano alcuni principi cardine che devono guidare i nostri giudici investiti della materia:

- la legge Pinto, che pone un rimedio interno di per sé efficace, deve essere applicata tenendo conto **l'immediata e diretta rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano della Cedu**, della Convenzione di Nizza e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ne costituisce parte integrante;
- pertanto i giudici nazionali dovranno tener conto dei **parametri e degli importi adeguati liquidati in sede**

europea, non potendo disattendere “per difetto” il quantum sui ristori alle violazioni commesse e comunque non oltre una ragionevole misura;

- a tal proposito, già in altre pronunce la Cedu aveva indicato quali risarcimenti adeguati quelli compresi fra i **1.950,00 e 10.500,00 euro** a titolo di danno morale, oltre le spese e gli oneri accessori;
- le somme disposte a seguito di attivazione del procedimento Pinto devono esser corrisposte dallo Stato inadempiente **non oltre i 6 mesi di tempo dalla pronuncia**;
- i risarcimenti sono dovuti anche se l'eccessiva durata del processo è dovuta al comportamento dilatorio delle parti;
- i procedimenti Pinto, inoltre, saranno considerati di durata consona agli effetti dell'art. 6 della Cedu se gli stessi non supereranno i due anni e sei mesi, compresa quella del ricorso in Cassazione e quella esecutiva.